

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Il cliente afferma quanto segue:

- in data 4 luglio 2025 alle ore 13:20, effettuava l'iscrizione presso la piattaforma di trading online (A*** AI) tramite i broker V*** E***, avente numero (***844), e M*** A***, avente numero ***768;
- in data 9 luglio 2025, veniva contattato tramite messaggio WhatsApp dal broker V*** e gli lasciava il suo contatto telefonico;

- in data 11 luglio 2025, il broker gli chiedeva di effettuare degli investimenti in un titolo non quotato ancora non presente sul mercato (X**) e gli chiedeva di bonificare € 31.000,00 all'IBAN ***743;
- in data 22 luglio 2025, il broker gli chiedeva di bonificare tale cifra in tre rate e lui provvedeva ad effettuare 3 bonifici di € 10.000,00 ciascuno, rispettivamente in data 25/07/2025, 29/07/2025 e 30/07/2025;
- in data 4 agosto 2025, il broker gli inviava il contratto di sottoscrizione delle azioni, il quale avrebbe dovuto garantire l'entità dell'investimento;
- in data 8 agosto 2025, il broker gli chiedeva un ulteriore bonifico di € 10.000,00 per evitare la chiusura del conto trading e beneficiare di bonus sul capitale;
- in data 27 agosto 2025, il broker gli chiedeva di effettuare un ulteriore bonifico di € 10.000,00 per sostenere le perdite comparse negli ultimi giorni;
- in data 28 agosto 2025, visti i problemi sorti, chiedeva la liquidazione delle tre rate che erano state pagate e il broker gli comunicava che era stato messo un blocco e che le somme non potevano essere restituite prima del 20 settembre 2025;
- in data 2 settembre 2025, gli veniva comunicata la chiusura di entrambi i conti e la liquidazione immediata di € 99.219,00;
- in data 3 settembre 2025, gli veniva comunicato che non era possibile liquidare il conto senza saldare le commissioni di estinzione per un ammontare di € 9.943,00;
- in data 4 settembre 2025, decideva di pagare dette commissioni, ma gli veniva comunicato che la liquidazione non era più possibile;
- gli venivano richiesti altri € 10.000,00 per sbloccare il conto, ma lui si rifiutava;
- a questo punto, comprendendo di essere stato truffato, comunicava che si sarebbe rivolto alle Autorità, ma il broker non dava alcuna risposta;
- in data 5 settembre 2025, sporgeva denuncia alle Autorità e chiedeva lo storno dell'ultima operazione (senza successo);
- in data 16 settembre 2025, presentava reclamo all'intermediario il quale veniva riscontrato negativamente.

Chiede la restituzione di € 65.000,00 e il risarcimento del danno.

L'intermediario controdeduce che la denuncia presentata dal cliente contiene la dichiarazione, di natura confessoria, per cui è stato lo stesso cliente ad effettuare le operazioni seguendo le istruzioni del frodatore; di conseguenza, non è applicabile la disciplina di cui alla PSD2 e al D. Lgs n. 11 del 27/01/2010. In ogni caso, precisa, l'operazione è stata comunque correttamente contabilizzata, registrata e autenticata in quanto posta in essere con il corretto inserimento delle credenziali, come dimostrato dai log allegati.

Chiede il rigetto del ricorso.

Il cliente replica che l'intermediario non ha fornito alcuna spiegazione circa l'addebito del bonifico disposto in data 4 settembre 2025 e poi revocato né in merito alla mancata segnalazione del rischio di possibili frodi bancarie.

Insiste nell'accoglimento del ricorso.

L'intermediario controreplica che il bonifico del 4 settembre 2025 era stato inserito con data di pagamento in pari giornata e, quando il cliente si è accorto della truffa, l'operazione risultava già eseguita e non più revocabile; che, quando viene disposto un bonifico, compare sempre un avviso che dovrebbe mettere in guardia i clienti da possibili frodi. Ribadisce che il cliente ha disposto personalmente tutti i bonifici contestati e non vi sono stati né accessi esterni alla sua Area Riservata né malfunzionamenti nei sistemi di sicurezza.

Insiste nel rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il cliente disconosce una serie di operazioni eseguite a valle di una truffa e chiede la restituzione dei relativi importi. Si tratta, in particolare, di sette bonifici effettuati tra le ore 18:49 dell'11/07/2025 e le ore 10:48 del 4/09/2025 per complessivi € 64.933,00.

La narrazione dei fatti consegnata alla denuncia versata in atti induce a ritenere che l'operazione contestata sia stata eseguita direttamente dal cliente, il quale – cadendo vittima di un raggio – ha personalmente disposto i pagamenti, seguendo le istruzioni impartite dal frodatore. È il medesimo ricorrente a riconoscere di avere disposto personalmente i bonifici, per un totale di € 64.933,00, a seguito della sua iscrizione ad un sito di trading online e delle ripetute richieste di denaro dal truffatore prima qualificandole come investimenti e poi giustificandole con la necessità di procedere alla liquidazione e allo sblocco del conto.

In casi del genere, quando è eseguita per intero dal pagatore (con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione), l'operazione non può configurarsi come fraudolenta e perciò rientrando nell'ambito di applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, dovendosi la stessa considerare invece come autorizzata. Secondo l'interpretazione consolidata dei Collegi territoriali, la disposizione contenuta nell'art. 5 del D. lgs. 11/2010 in tema di consenso necessario del pagatore, letta congiuntamente ai successivi artt. 9 e 10, induce a ritenere "autorizzata" l'operazione eseguita personalmente dal cliente ancorché il consenso sia corrotto dal dolo del frodatore: per quanto la volontà del cliente di effettuare tali operazioni sia stata viziata per effetto del raggio subito dal terzo ignoto, l'intermediario non poteva che considerare autorizzati i pagamenti effettuati personalmente dal titolare dello strumento di pagamento, non avendo alcuna possibilità di accorgersi della truffa perpetrata ai danni del cliente (Coll. Milano, dec. nn. 8007/2020; 19945/2021, 11546/2019; Coll. Roma, dec. n. 4658/2021).

Ciò non esclude naturalmente che il Collegio, tenuto conto delle peculiarità del caso e delle modalità con le quali si è realizzata la truffa, possa individuare altri e diversi eventuali profili di responsabilità, per esempio sul versante del rispetto degli obblighi di protezione che gravano, per diritto comune, sul *bonus argentarius*; profili che, nel caso di specie, non ricorrono. Sebbene il cliente lamenti la scarsa tutela apprestata dall'intermediario a fronte dei tentativi di truffa, non segnala la presenza di profili anomali o controversi delle operazioni contestate, sui quali poter presumere un concorso di colpa dell'intermediario. Il cliente afferma inoltre che l'operazione del 4 settembre 2025, di € 9.933,00, non è

stata stornata nonostante la richiesta di recall sia stata avanzata nel medesimo giorno; l'intermediario dichiara al riguardo che il pagamento era già stato eseguito quando ha fatto la richiesta di recall, che ha avuto esito negativo. L'intermediario, infine, fornisce evidenza del messaggio informativo che compare ogniqualvolta venga disposto un bonifico e che ha propriamente la funzione di mettere in guardia la clientela contro possibili situazioni rischiose e scoraggiare operazioni sollecitate da terzi sconosciuti. Non emerge pertanto alcuna *défaillance* o responsabilità dell'intermediario che possano fondare una richiesta restitutoria o risarcitoria.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE